



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 8 del 12/07/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

44) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURO MORELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 39, LETT. D), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DALL'ART. 23 DELLE NOIF E DALL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO LND, DEL SIG. ALESSIO BARI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA, PER RISONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 39, LETT. D), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD VILLA ADRIANA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 17/05/2024

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. **577 pfi 23-24**, avente ad oggetto: *“Accertamenti in merito all'affidamento del ruolo e dei compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Villa Adriana, militante nel girone C del campionato di Promozione, alsig. Alessio Bari, dirigente tesserato per tale società non abilitato dal Settore Tecnico”*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Vista la memoria fatta pervenire alla Procura Federale dai sigg.ri Mauro Morelli ed Alessio Bari

all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

Segnalazione del 27.11.2023 del Gruppo Regionale Lazio dell'A.I.A.C., con i seguenti allegati:

n. 2 Screenshot, l'uno recante l'elenco dello staff della ASD Villa Adriana e l'altro parte di un post sul social network "Facebook";

Foglio censimento della ASD Villa Adriana per la stagione sportiva 2023 - 2024;

n. 21 distinte di gara della ASD Villa Adriana relative agli incontri disputati dal 17.9.2023

all'11.2.2024 nel girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio;

Verbale di audizione dell'8.2.2024 del sig. Federico Orlandi, calciatore tesserato per la ASD Villa Adriana;

Verbale di audizione del 9.2.2024 del sig. Danilo Ranieri, calciatore tesserato per la ASD Villa Adriana;

Verbale di audizione del 12.2.2024 del sig. Spagnoli Daniele, dirigente tesserato per la ASD Villa Adriana;

Verbale di audizione del 16.2.2024 del sig. Alessio Bari, dirigente tesserato per la ASD Villa Adriana;

Comunicazione del Settore Tecnico avente ad oggetto la posizione di tesseramento del sig. Alessio Bari;

Rilievo video fotografico del collaboratore della Procura Federale in occasione della gara SSD Polisportiva De Rossi – ASD Villa Adriana del 28.1.2024;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 27 novembre 2023 con la quale il Gruppo Regionale Lazio dell'A.I.A.C. evidenzia che il sig. Alessio Bari svolgeva attività di allenatore in seconda della prima squadra della ASD Villa Adriana, militante nel girone C del campionato di Promozione del Lazio, pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione.

Dalle risultanze dell'attività inquirente svolta i fatti posti alla base della segnalazione risultano provati.

Nello specifico, dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento emerge che il sig. Alessio Bari è tesserato con la qualifica di dirigente per la ASD Villa Adriana e nelle distinte di gara acquisite lo stesso è indicato in alcune con la qualifica di dirigente addetto agli ufficiali di gara ed in altre come massaggiatore.

In sede di proprio accertamento in occasione della gara SSD Polisportiva De Rossi – ASD Villa Adriana del 28.1.2024, tuttavia, il collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente ha personalmente constatato che il sig. Alessio Bari, durante la sua permanenza nel recinto di gioco, si alzava dalla panchina impartendo disposizioni tecniche ai calciatori in campo, coadiuvando l'attività dell'allenatore sig. Antonio Battistelli.

Ciò è ulteriormente circostanziato dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati nel corso dell'attività inquirente svolta.

Il calciatore sig. Danilo Ranieri, infatti, ha confermato che il sig. Alessio Bari svolge una funzione tecnica all'interno della società ed il calciatore sig. Federico Orlandi ha indicato lo stesso come il "vice" dell'allenatore sig. Antonio Battistelli.

Il sig. Daniele Spagnoli, dirigente tesserato per la ASD Villa Adriana, inoltre, ha riferito che il sig. Alessio Bari *"collabora con l'allenatore durante gli allenamenti curando la parte atletica e tattica"* e di essere inoltre *"a conoscenza che non ha l'abilitazione ad allenare"*.

Lo stesso sig. Alessio Bari, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, con valore confessorio ha avuto modo di riferire che il suo *"ruolo è quello di aiutare il mister Battistelli Antonio nella sua mansione durante le sedute di allenamento da lui però pianificate"* e di non essere in possesso della abilitazione del Settore Tecnico, confermando inoltre che in occasione delle gare ufficiali, in assenza del sig. Antonio Battistelli, ha svolto egli stesso il ruolo di allenatore pur essendo stato inserito nelle distinte come dirigente o massaggiatore.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Claudio Corsetti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Avv. Giovanni Greco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1.- il sig. **MAURO MORELLI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Villa Adriana;

2.- il sig. **ALESSIO BARI**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Villa Adriana;

3.- la società **ASD VILLA ADRIANA**;

per rispondere:

il sig. **MAURO MORELLI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Villa Adriana:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art. 23 delle NOIF e dall'art. 47 del Regolamento LND per avere lo stesso, quantomeno dal 17.9.2023 all'11.2.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone C del campionato di

Promozione al sig. Alessio Bari, sebbene quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

il sig. **ALESSIO BARI**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Villa Adriana:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. D), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, quantomeno dal 17.9.2023 all'11.2.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società ASD Villa Adriana militante nel girone C del campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

la società **ASD VILLA ADRIANA** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Mauro Morelli ed Alessio Bari, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 16 maggio 2024 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

E' presente per la procura federale l'Avv. Loredana Fardello.

Per i deferiti è presente il Sig. Andrea Spagnoli.

La Procura Federale si riporta al deferimento in oggetto, ne chiede l'accoglimento con le seguenti sanzioni:

Morelli Mauro: 6 mesi di inibizione;

Bari Alessio: 6 mesi di inibizione;

Villa Adriana: € 800,00 di ammenda.

Il sig. Spagnoli dichiara che il Villa Adriana ha sempre rispettato l'art.39 del Regolamento a cui ci si riferisce.

La società ha affidato l'incarico della squadra di Promozione a persone abilitate all'esercizio di questa professione (Gabriele Di Donato prima, Antonio Battistelli poi).

A seguito delle dimissioni del sig. Di Donato, la società ha trovato un allenatore che non poteva permettersi l'utilizzo dei propri collaboratori e quindi, tutte le persone coinvolte nella gestione della squadra hanno preso l'impegno di coadiuvare l'allenatore per qualsiasi necessità.

Il sig. Bari rappresentava la società in occasione delle gare, che abbiamo cercato di riinserire nel mondo del calcio dopo un grave incidente che ha subito, con il ruolo di team manager.

Parliamo di una squadra piccola, una società con poche figure ufficiali.

Il sig. Bari non ha mai svolto le funzioni di secondo allenatore; è sempre stato in lista come dirigente, quindi sempre in campo, ma mai come allenatore in seconda.

La foto che è stata inserita nel fascicolo non dimostra nulla, se non che il Bari fosse in piedi in un momento di una gara.

Il sig. Bari è laureato in scienze motorie e quindi ha anche aiutato nella parte di preparazione fisica.

Capiamo che a seguito della segnalazione anonima pervenuta alla Procura, questa sia andata avanti nel procedimento.

Queste situazioni non fanno altro che disincentivare l'impegno sociale che piccole società come la

nostra portano avanti.

Alessio Bari avrà dato forse qualche consiglio, ma mai ha svolto il ruolo di secondo allenatore.

Chiediamo pertanto di verificare quanto detto e di tenere in considerazione la realtà in cui operiamo.

Chiediamo pertanto il proscioglimento di tutti i deferiti.

La Procura Federale dichiara che il Collaboratore della Procura ha solamente riportato quanto dal sig. Spagnoli dichiarato e da lui stesso firmato, senza aggiungere nulla di più.

Il Tribunale Federale dalla lettura degli atti d'indagine ritiene emergere la responsabilità dei deferiti rispetto agli addebiti contestati.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Morelli Mauro, inibizione per n.2 mesi;
- Bari Alessio, inibizione per n.2 mesi;
- Villa Adriana, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

46) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE PINOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 427 del 7/06/2024

Il procuratore Federale Interregionale, letti gli atti di indagine relativi a “dichiarazioni offensive rilasciate, mentre si trovava all'interno di un mezzo pubblico, dal sig. Pinola Daniele, tesserato per la società Riano Calcio, nei confronti dell'arbitro sig. Leonardo De Petri della gara Riano contro Rignano Flaminio avvenuta qualche tempo prima”;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata 4 Aprile 2024, cui ha fatto seguito memoria difensiva da parte della società e audizione del soggetto interessato;

rilevato che tutto nasce da una segnalazione del Sig. Leonardo De Petris tesserato AIA della sezione di Roma 1, con allegate dichiarazioni dal sig. Pinola Daniele”;

considerato che la complessa attività di indagine comprovata in relazione agli atti di cui sopra, risulta acclarata la circostanza del comportamento in violazione dell'art. 4 comma.1 art. 6, comma 2 C.G.S. da parte del calciatore e della società;

considerato altresì che l'indagine espletata dalla procura abbia fornito pieno riscontro probatorio dei fatti.

Per quanto tutto sopra scritto la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale il Calciatore Pinola Daniele per le violazioni riportate in premessa.

All'udienza del 05.06.2024 era presente la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Giovanni Greco, mentre per i deferiti era presente il sig. Gianluca D'Innocenzo in rappresentanza della società.

Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, che gli stessi fossero sanzionati come segue:

- Daniele Pinola, 10 giornate di squalifica;
- Riano Calcio, 400,00 Euro di ammenda.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, esaminato il fascicolo e gli atti del deferimento, ritiene che i fatti ascritti ai deferiti trovino puntuale conferma nei documenti ufficiali prodotti dalla requirente.

Per quanto attiene alla sanzione da irrogare, rileva il Tribunale che, uniformandosi ai precedenti, si possa applicare una sanzione in misura ridotta rispetto al richiesto, ritenendo che la fattispecie del caso in oggetto possa essere inquadrata tra quelle normate dall'art.36, comma 1 lett. a) del C.G.S., che prevede la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Stessa riduzione può, di conseguenza, essere applicata in relazione alla sanzione da comminare a carico della società Riano Calcio, ritenendo corretta e congrua una ammenda pari ad euro 100,00, Todo ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Pinola Daniele, squalifica per n.4 gare;
- Riano Calcio, ammenda euro 100,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

49) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAATKULOV BEKSULTAN, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PINETO UNITED, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. PINETO UNITED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 433 del 14/06/2024

La procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

il sig. **Maatkulov Beksultan**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Pineto United, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

la società **A.S.D. Pineto United**;

per rispondere:

il sig. **Maatkulov Beksultan**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Pineto United, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.11.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Pineto United, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

la società **A.S.D. Pineto United** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Maatkulov Beksultan, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

A sostegno della richiesta l'Organo requirente ha depositato i documenti relativi alla pratica di tesseramento, quale dilettante straniero, del calciatore che aveva dichiarato, all'atto della sottoscrizione della richiesta di vincolo, di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera. Tale dichiarazione era però risultata mendace in quanto la federazione estera, su richiesta dell'ufficio tesseramenti della F.I.G.C., aveva invece attestato come il calciatore fosse stato tesserato per una società affiliata. Il tesseramento, inizialmente concesso era stato immediatamente annullato e gli atti erano stati trasmessi alla Procura Federale che aveva, quindi, richiesto il deferimento del calciatore, per le violazioni regolamentari sopra evidenziate, e della società per responsabilità oggettiva. Il Tribunale territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed in quella sede il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione della squalifica per 4 gare e l'ammenda di € 500,00 per la società. Il rappresentante della società insisteva, invece, per il proscioglimento protestando l'assoluta assenza di responsabilità in merito agli

avvenimenti. In particolare, deduceva che la società aveva intrapreso un progetto per il recupero e l'integrazione di giovani extra comunitari giunti in Italia anche senza regolari documenti ed aveva provveduto, senza alcun problema, al tesseramento di molti calciatori stranieri. Nel caso di specie aveva rilevato la difficoltà di rapporti con il paese di appartenenza del calciatore e l'impossibilità di vagliare in ogni modo la dichiarazione resa dallo stesso. Affermava inoltre che qualsiasi sanzione pecuniaria avrebbe causato l'interruzione traumatica del progetto.

Il Tribunale ritiene che i fatti di cui all'inculpazione siano pienamente provati.

Dai documenti prodotti emerge che la dichiarazione resa dal calciatore fu certamente mendace. L'età dello stesso, pienamente maturo, e la circostanza obiettiva di aver sicuramente già giocato nel suo paese, rendono evidente che era ben consapevole di affermare una circostanza ben veritiera, così come è di solare evidenza che ognuno, dotato di un minimo senso della responsabilità, della lealtà e del vivere civile, non può ignorare che, quando si sottoscrive una dichiarazione sul proprio onore, si deve affermare il vero. La sanzione richiesta per il calciatore è pienamente giustificata e non merita alcuna rivisitazione apprendo pienamente congrua. Per quanto attiene alla società giova ricordare che gli uffici federali, con particolare riferimento a quello tesseramento nazionale, assumono sempre un atteggiamento collaborativo soprattutto in materie delicate e di difficile gestione come il tesseramento di dilettanti stranieri. Come ha ricordato la Procura Federale nell'atto di deferimento, l'Ufficio è a disposizione per fornire alle società che lo richiedano informazioni sulla posizione nel paese di appartenenza del calciatore tesserando. Prima di inoltrare il tesseramento ed assumere dichiarazioni di libertà da vincoli del calciatore straniero la società ha la possibilità e l'onere di richiedere all'Ufficio se il calciatore possa essere tesserato con tale status e non necessita dell'apposito nulla-osta dalla federazione estera di appartenenza. Né vale, nella specie, la considerazione che si trattasse della federazione di una Stato lontano e con scarsi collegamenti con il nostro perché, come mostrano le carte, quella federazione fu estremamente sollecita e puntuale a rispondere al nostro Ufficio Tesseramento sulla posizione di vincolo del calciatore. Pur apprezzando l'attività svolta dalla società, così come apprezzabile è l'attività svolta da tutte le società dilettantistiche che si caratterizza per gli alti contenuti sociali e di integrazione, non si può ignorare che la partecipazione ad un campionato implica rispetto per l'attività delle consorelle che partecipano alla stessa competizione; attività che può essere danneggiata dall'esistenza di tesseramenti soggetti a revoca con conseguente modifica dei risultati conseguiti sul campo ed alterazione del corretto andamento sportivo del campionato. La società, responsabile delle attività di tesseramento, deve quindi essere sanzionata nella misura di cui al dispositivo, leggermente ridotta rispetto alla richiesta in omaggio alla perequazione delle sanzioni già adottate dal Tribunale rispetto agli stessi addebiti in precedenti procedimenti.

Tutto ciò premesso il Tribunale Sportivo Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Maatkulov Beksltan, squalifica per n. 4 gare;
- Pineto United, ammenda di euro 300,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 giugno 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

51) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO CHIOSTRO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. F.C. MASSIMINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 439 del 21/06/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 516 pfi 23-24, avente ad oggetto: "Presunta condotta antiregolamentare del tecnico sig. Aldo Vergine posta in essere al termine della gara Massimina - SS Vittoria del 5 novembre 2023 e presunte irregolarità che vedrebbero coinvolta la società ASD FC Massimina".

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata.

Rilevato che all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini la società A.S.D. F.C. Massimina ed i sig.ri Michele Marano, Danilo Gregori, Giuseppe De Palo, Alessio Ventura, Flavio Fini, Cristian Gregori e Cristiano De Palo hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui iter è in fase di definizione.

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

nota del Comitato Regionale Lazio del 13 novembre 2023, con i seguenti allegati:

segnalazione del 7 novembre 2023 pervenuta al Comitato Regionale Lazio a mezzo mail;

foglio censimento della società A.S.D. F.C. Massimina per la stagione sportiva 2023 - 2024;

referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro S. Paolo Ostiense – Massimina del 4 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 14 Regionale;

referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro A.S.D. F.C. Massimina – S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale;

estratto del Comunicato Ufficiale n. 71 del 9 novembre 2023 del Comitato Regionale Lazio;

Comunicato Ufficiale n.80 del 23 novembre 2023 del Comitato Regionale Lazio;

posizioni di tesseramento dei sig.ri Danilo Gregori, Giuseppe De Paolo, Cristiano De Palo, Cristian Gregori e Massimo Chiostro;

estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Alessio Ventura;

distinte di gara relative agli incontri disputati dalla A.S.D. F.C. Massimina nei campionati Under 15 Regionale ed Under 14 Regionale della stagione sportiva 2023 – 2024;

verbale di audizione del minore sig. T.T., calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 24 gennaio 2024;

verbale di audizione del minore sig. G.D.T., calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 24 gennaio 2024;

verbale di audizione del sig. Diego Delle Vedove, dirigente tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 26 gennaio 2024;

verbale di audizione del sig. Marco Di Pirro, allenatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 26 gennaio 2024;

nota del Settore Tecnico del 2 febbraio 2024 con la quale si comunica che i sig.ri Danilo Gregori e

Giuseppe De Paolo non risultano iscritti nei ruoli del Settore Tecnico; verbale di audizione del 2 febbraio 2024 del minore sig. D.L.R., calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la S.S. Vittoria Roma 1908, con allegate n. 3 fotografie ed un video inerenti alla gara A.S.D. F.C. Massimina – S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023; verbale di audizione del minore sig. V.M., calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 2 febbraio 2024; verbale di audizione del sig. Fabrizio Pullerà, dirigente tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 16 febbraio 2024; verbale di audizione del minore sig. N.D.A., calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del 16 febbraio 2024; verbale di audizione dell'arbitro della gara A.S.D. F.C. Massimina – S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionali; verbali di mancata comparizione dei sig.ri Alessio Ventura, Flavio Fini e Massimo Chiostro alle audizioni fissate per i giorni 7 e 12 marzo 2024; verbali di mancata comparizione dei sig.ri Danilo Gregori, Giuseppe De Palo, Cristian Gregori e Cristiano De Palo alle audizioni fissate per i giorni 8 ed 11 marzo 2024.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il minore sig. Massimo Chiostro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. F.C. Massimina, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023 alla quale prendeva parte indossando la maglia n.10, rivolgeva gesti offensivi nei confronti dei genitori dei calciatori della squadra S.S. Vittoria Roma 1908 presenti nella tribuna dell'impianto sportivo nel quale si è disputato l'incontro.

Tale circostanza trova riscontro, in primo luogo, nelle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 24 gennaio 2024 dal minore sig. T.T., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del seguente testuale tenore: "in seguito alla rete del momentaneo 3-1, avvenuta nel secondo tempo di gioco, i calciatori avversari sono andati sotto la tribuna dei tifosi ospiti facendo dei gesti volgari ed offensivi nei confronti delle persone che erano sedute nel settore ospiti ... facendo il gesto del silenzio, portando il dito indice sul naso e mimando il gesto del sesso orale alle mamme dei miei compagni presenti sugli spalti". Tra gli autori dei gesti offensivi, poi, il tesserato ha individuato anche il sig. Massimo Chiostro, inserito nella distinta di gara della S.S. Vittoria Roma 1908 con la maglia n. 10, precisando quanto segue: "preciso di ricordare di aver visto fare quei gesti ai calciatori numero 8,7,10 e 4 che però non conosco e pertanto non sono in grado di dire i loro nomi e cognomi. Posso soltanto aggiungere che la mamma del n. 10 è stata aggressiva verbalmente nei confronti dei miei genitori e dei genitori del n. 11, sig. V. M.".

Ulteriore riscontro alle circostanze appena riportate, poi, è rinvenibile nelle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 24 gennaio 2024 dal minore sig. V.M., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Vittoria Roma 1908, del seguente testuale tenore: "in occasione del terzo gol realizzato dalla squadra avversaria un calciatore avversario, con la maglia n. 10, un ragazzo alto e moro, ha fatto gesti volgari ed offensivi nei confronti dei tifosi che stavano sugli spalti. (...) hanno fatto più volte il gesto del sesso orale indicando i genitali con entrambe le mani protese verso il basso"; lo stesso tesserato, inoltre, ha aggiunto che, una volta terminata la gara, ha appreso dai propri genitori che gli stessi gesti offensivi sarebbero stati rivolti dai calciatori avversari nei confronti dei sostenitori anche successivamente, in occasione del triplice fischi finale dell'arbitro, dichiarando sul punto testualmente quanto segue: "Ho appreso dai miei genitori (...) che dopo il triplice fischi dell'arbitro alcuni calciatori avversari sono andati sotto gli spalti dove c'erano i nostri genitori e hanno rivolto loro altri gesti volgari come quello di fare silenzio, portando il dito indice verso la bocca ed il gesto del sesso orale indicando i genitali con entrambe le mani protese verso il basso (....) i miei genitori mi hanno detto che c'era sicuramente il n. 10, ma non ricordano neanche loro chi fossero gli altri".

Il sig. Massimi Chiostro, infine, sebbene ritualmente convocato per i giorni 7 e 12 marzo 2024 al fine di essere ascoltato dal Collaboratore della Procura Federale, non si presentava senza addurre alcun legittimo motivo ostativo, così come risulta dai verbali di mancata comparizione acquisiti agli atti del procedimento.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Luca Sanzi;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;
deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:
il sig. Massimo Chiostro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. F.C. Massimina: per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. F.C. Massimina - S.S. Vittoria Roma 1908 del 5 novembre 2023, valevole per il girone C del campionato Under 15 Regionale, rivolti gesti offensivi nei confronti dei genitori dei calciatori della squadra S.S. Vittoria Roma 1908 presenti nella tribuna dell'impianto sportivo nel quale si è disputata tale gara;

della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 7 e 12 marzo 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 20 giugno 2024 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

E' presente per la procura federale l'Avv. Greco.

Per il deferito nessuno è presente.

La Procura Federale riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ne chiede l'accoglimento con le seguenti sanzioni:

Chiostro Massimo: 6 giornate di squalifica da scontare nel campionato 2024 - 2025;

Il Tribunale Federale dalla lettura degli atti d'indagine ritine emergere palesemente la responsabilità del deferito rispetto agli addebiti contestati.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il sig. Chiostro Massimo responsabile della violazione lui ascritta al primo capoverso della rubrica e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.4 gare, prosciogliendolo nel resto.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 12 luglio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli